

Bruxelles, 1° luglio 2026
(OR. en)

11314/26

VISA 73
MIGR 187
RELEX 929
COAFR 207
COMIX 162
NO
CH
LI
IS

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Decisione di esecuzione del Consiglio relativa alla sospensione dell'applicazione di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio nei confronti della Guinea - Adozione

1. Il 15 luglio 2025 la Commissione ha presentato una proposta di decisione di esecuzione del Consiglio relativa alla sospensione dell'applicazione di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio nei confronti della Guinea¹.
2. Nella riunione del gruppo "Visti" del 19 settembre 2025, la Commissione ha presentato la proposta e si è proceduto a un primo scambio di opinioni al riguardo. La cooperazione della Guinea in materia di riammissione è stata valutata periodicamente durante le riunioni del gruppo "Integrazione, migrazione ed espulsione" (Espulsione), tra cui in data 16 luglio 2025, 30-31 ottobre 2025 e 13 gennaio 2026. Nel corso delle discussioni, il livello di cooperazione della Guinea in materia di riammissione è stato generalmente valutato insufficiente.

¹ Doc. 11613/25.

3. Data la cooperazione insufficiente, nella riunione del 9 giugno 2026 il gruppo IMEX "Espulsione" ha deciso di invitare il gruppo "Visti" ad approvare la proposta relativa a misure restrittive in materia di visti nei confronti della Guinea. La proposta è stata successivamente approvata in occasione della riunione del gruppo "Visti" del 25 giugno 2026.
4. A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente decisione si basa sull'*acquis* di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro sei mesi dalla decisione del Consiglio sulla presente decisione, se intende recepirla nel proprio diritto interno.
5. La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
6. Alla luce di quanto precede, si invita il Comitato dei rappresentanti permanenti a suggerire al Consiglio di adottare, tra i punti "A" dell'ordine del giorno di una delle prossime sessioni, la decisione di esecuzione in oggetto, il cui testo messo a punto dai giuristi-linguisti figura nel documento 11169/26.

La decisione di esecuzione sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale conformemente alle norme applicabili.
